

Civile Ord. Sez. 6 Num. 25416 Anno 2016

Presidente: RAGONESI VITTORIO

Relatore: CRISTIANO MAGDA

Data pubblicazione: 12/12/2016

ORDINANZA

sul ricorso 8625-2015 proposto da:

EQUITALIA SUD S.P.A., C.F. 11210661002, in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAN GIOVANNI IN LATERANO 226-C, presso lo studio dell'avvocato BIANCA MARIA CASADEI, rappresentata e difesa dall'avvocato MICHELA GABRIELLA NOCCO, giusta procura in calce al ricorso;

- *ricorrente* -

contro

DISTILLERIA FUSCO S.R.L., DISTILLERIA FUSCO S.R.L. IN CONCORDATO FALLIMENTARE;

- *intimate* -

avverso il decreto del TRIBUNALE di FOGGIA, emesso il 18/11/2014 e depositato il 19/11/2014;

8625
16



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MAGDA CRISTIANO.

E' stata depositata la seguente relazione:

1) Equitalia Sud impugna con ricorso straordinario per cassazione il decreto 19.11.014 del Tribunale di Foggia che, accertato in premessa che nel termine stabilito dal giudice delegato ex art. 125 l. fall. non era pervenuta alcuna dichiarazione di dissenso e che neppure erano state proposte opposizioni, ha omologato il concordato fallimentare proposto dalla fallita Distilleria l'usco s.r.l.

La ricorrente sostiene che l'accertamento risulterebbe viziato, in quanto la sua dichiarazione di dissenso, inviata tempestivamente, a mezzo PEC, al curatore, ma depositata tardivamente in cancelleria, doveva ritenersi pienamente valida, con la conseguenza che essa avrebbe dovuto ricevere comunicazione del provvedimento del G.D. contenente l'invito al proponente a richiedere l'omologazione e la fissazione del termine per proporre opposizione.

2) Il ricorso appare manifestamente infondato, atteso che l'art. 125 l. fall. prevede che l'eventuale manifestazione di dissenso deve pervenire in cancelleria; essa, dunque, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, non può ritenersi validamente espressa se indirizzata al curatore. Ne consegue che Equitalia non può che imputare a se stessa di non aver ricevuto ulteriori comunicazioni.

Si propone pertanto di rigettare il ricorso, con decisione che potrebbe essere assunta in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne ha condiviso le conclusioni, peraltro non contrastate dalla ricorrente, che non ha depositato memoria.

Il ricorso deve pertanto essere respinto.

Non v'è luogo alla liquidazione delle spese in favore delle parti intimiate, che non hanno svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Roma, 26 settembre 2016

Il Presidente

